

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Proventi dei tornei delle associazioni sportive dilettantistiche***

di **Davide David**

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha riconosciuto la non tassabilità delle **sponsorizzazioni** raccolte da una associazione sportiva dilettantistica (ASD) per la **organizzazione** di un torneo calcistico (**sentenza n. 1335/13 del 15.07.16**).

La questione riguarda i **fondi** raccolti dalla ASD per sostenere le spese per lo svolgimento di un torneo calcistico che si ripete ogni anno.

In proposito occorre ricordare che il comma 2 dell'articolo 25 della L. 133/1999 **esclude** espressamente dal reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche, *“per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto”,* tra l'altro, *“i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108 (ora articolo 143, ndr), comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi”*.

A sua volta la richiamata lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 143 del TUIR (già articolo 108) prevede l'esclusione da tassazione, per gli enti non commerciali, dei fondi *“pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*.

La **circolare n. 43/E/2000** ha precisato espressamente che *“a titolo esemplificativo possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti ... dalle sponsorizzazioni”*, sottolineando altresì che *“la norma in esame introduce una forma di autofinanziamento, escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile, determinati proventi fino a un importo massimo complessivo di cento milioni di lire (pari a euro 51.645,69, ndr)”*.

Sempre nella medesima circolare è altresì precisato che i suddetti proventi sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Ai fini di cui trattasi occorre poi ricordare che, in attuazione di quanto statuito dall'articolo 25 della L. 133/1999, il D.M. 10.11.1999 ha fissato in lire 100.000.000 (pari a **euro 51.645,69**) per periodo d'imposta la misura massima dei proventi che non concorrono alla formazione del reddito in quanto realizzati a seguito di raccolte fondi *“nell'ambito di un numero complessivo non superiore a due eventi organizzati nel corso del periodo d'imposta dalle associazioni sportive dilettantistiche”* (così l'articolo 1 del D.M.).

Per il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate si ha quindi che, per le associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono a formare il reddito imponibile *“i proventi realizzati per il tramite ... delle raccolte pubbliche effettuate **occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*, alla sola condizione che:

- gli eventi **non siano più di due** nel corso del singolo periodo d'imposta;
- i fondi raccolti **non superino il limite** massimo di euro 51.645,69 per singolo periodo d'imposta.

Un punto critico della normativa è quello della richiesta occasionalità delle raccolte pubbliche effettuate *“in **concomitanza** di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*.

A tale proposito occorre considerare che il D.Lgs. 460/1997, nel modificare l'articolo 108 del TUIR (ora articolo 143) aveva espressamente statuito quanto segue: *“Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale”*.

Ad oggi non è ancora stato emanato un decreto valido per la generalità dei soggetti interessati dall'articolo 143 del TUIR (già articolo 108), mentre invece è stato emanato il decreto riferito specificatamente alle associazioni sportive dilettantistiche (il sopra richiamato D.M. 10.11.1999), con il quale è stato per l'appunto stabilito che le condizioni e i limiti per definire la **occasionalità** delle attività (nonché il modico valore dei beni e servizi offerti ai sovventori) sono che:

- gli eventi non siano più di due nel corso del singolo periodo d'imposta;
- i fondi raccolti non superino il limite massimo di euro 51.645,69 per singolo periodo d'imposta.

Parrebbe pertanto che, una volta rispettate tali condizioni e tali limiti, debba darsi per assodata la presenza del requisito della occasionalità richiesto dall'articolo 143 del TUIR per **l'esclusione** da tassazione dei proventi di cui trattasi, senza la necessità (e la possibilità) di ulteriori valutazioni in merito.

La CTR di Firenze, con la citata sentenza, sembra **condividere** questa tesi.

Infatti motiva la propria decisione affermando che il Torneo può *“qualificarsi come attività occasionale con conseguente irrilevanza ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, legge 133/99, delle fatture oggetto di contestazione emesse dalla associazione dilettantistica a favore di sponsor”*.

Un ulteriore aspetto da evidenziare è che, indirettamente, la sentenza conferma che i tornei

organizzati da associazioni sportive dilettantistiche **rientrano** tra le “celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione” cui fa riferimento l’articolo 143 del TUIR.

*Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*



Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON**

**GUIDO MARTINELLI**

Milano Bologna Verona